



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio I -

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Agli Ambiti Territoriali dell'USR per la Calabria
e, per loro tramite, alle Istituzioni Scolastiche
di ogni Ordine e Grado
delle Province di Catanzaro, Cosenza,
Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotona
LORO SEDI

Oggetto: Nota MEF – RGS – Prot. n. 125967/2024 del 10/05/2024 – disciplina applicabile ai provvedimenti di “riallineamento carriera”

È pervenuta a questo USR Calabria, con prot. n. 15211 del 25/06/2024, la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato Catanzaro/Crotone inerente alla disciplina in oggetto e con allegato la nota a firma del Ragioniere Generale dello Stato, prot.n. 125967 del 10 maggio 2024, di oggetto pari alla presente, recante le indicazioni relative ai **provvedimenti di “riallineamento di carriera”**, conseguenti al verificarsi delle condizioni di cui all'art.4, comma 3, del DPR 23 agosto 1988, n. 399.

Al riguardo si invitano le Istituzioni scolastiche a prendere atto delle disposizioni contenute nella citata nota e dare massima diffusione a tutto il personale interessato

Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione

Allegati:

1. AODRCAL prot. n. 15211 del 25/06/2024
2. Nota MEF - RTS - Prot. n. 125967/2024 del 10/05/2024



Firmato digitalmente da
CAMA ANTONINO DOMENI
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Dott.sse Daniela Abruzzo e Sara Alcaro



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
CATANZARO/CROTONE
SERVIZIO IV

Catanzaro, data del protocollo

Prot. Nr. *vedi segnatura*
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Rilievo n.

All' Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria
Via Lungomare, 259
CATANZARO
pec: drcal@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Nota MEF - RGS - Prot. n. 125967/2024 del 10/05/2024 - Disciplina applicabile ai provvedimenti di "riallineamento di carriera".

Si trasmette la nota del Ragioniere Generale dello Stato, prot. n. 125967 del 10 maggio 2024, recante specifiche indicazioni relative ai provvedimenti di "riallineamento di carriera" conseguenti al compiersi delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.

Detti provvedimenti, soggetti al controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile e alla successiva applicazione da parte degli uffici di questa Ragioneria Territoriale, dovranno pervenire esclusivamente dalle Istituzioni scolastiche.

Con riferimento al contenuto dei decreti, si precisa che le Istituzioni scolastiche emittenti dovranno dare atto di avere debitamente svolto la ricognizione di eventuali idonei atti interruttivi della prescrizione del personale interessato e che, in assenza di specifica indicazione degli estremi dell'istanza (che dovrà essere allegata) e indipendentemente da ogni esplicitazione nel provvedimento, verrà applicata la prescrizione quinquennale.

Si chiede a codesto Ufficio di dare la massima diffusione agli Ambiti territoriali scolastici e alle Istituzioni scolastiche.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Carmelina MINERVINI



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA DELLE RAGIONERIE E PER IL CONTROLLO
INTERNO DIPARTIMENTALE
UFFICIO III

A: Ragionerie territoriali dello Stato
(loro indirizzi PEC)

Rif. Prot. Entrata N. 8438 del 10/01/2024

OGGETTO: Disciplina applicabile ai provvedimenti di “riallineamento di carriera” conseguenti al compiersi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.

Sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti difformità nella trattazione, presso codeste Ragionerie territoriali dello Stato, dei provvedimenti con cui le Istituzioni scolastiche danno attuazione alla disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, ovvero “riallineamenti di carriera”, “progressioni di carriera” o “inquadramenti contrattuali”.

In termini generali, può dirsi che la questione riguarda l’applicazione o meno a detti provvedimenti della disciplina relativa ai provvedimenti per mezzo dei quali le Istituzioni scolastiche effettuano il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo, ai sensi del decreto-legge 19 luglio 1970, n. 370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, ovvero “ricostruzioni di carriera”.

Quest’ultima categoria è stata, infatti, oggetto negli anni di numerosi interventi legislativi, regolamentari, giurisdizionali, nonché interpretativi anche da parte dello scrivente Dipartimento, come nel caso delle recenti Circolari RGS nn. 27/2017 e 28/2021, rispettivamente prot. n. 181138 del 06/10/2017 e prot. n. 293194 del 02/12/2021.

Peraltro, le modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per ovviare alla Procedura d’infrazione UE n. 2014/4231, sono tali da rendere non più necessario il “riallineamento di carriera” ex articolo 4, comma 3, del citato d.P.R. n. 399/1988, anche se per il solo personale immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024.

Ad ogni buon conto, le due categorie di provvedimento, benché molto simili nella loro predisposizione, hanno natura diversa. La prima, quella delle “ricostruzioni di carriera”, comprende provvedimenti la cui formazione consegue alla domanda dell’interessato ed è disciplinata da norme di rango primario; mentre per la seconda, quella dei “riallineamenti di carriera”, la relativa disciplina è contenuta in un decreto di recepimento di accordo sindacale, nello specifico quello riguardante il personale del comparto Scuola per il triennio 1988-1990, che, alla luce della contrattualizzazione del pubblico impiego intervenuta successivamente, deve quindi considerarsi come una clausola negoziale che non comporta la necessità della proposizione di un’istanza.

In altri termini, l’anzianità da recuperare anche ai fini economici per mezzo del “riallineamento di carriera”, pari a un terzo dell’eccedenza oltre i quattro anni del servizio pre-ruolo riconosciuto in sede di “ricostruzione di carriera”, è un elemento già stabilito in quest’ultima e la sua utilità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali dipende solo dall’avverarsi della prescritta condizione di compimento dell’anzianità di servizio.

L’Istituzione scolastica ha, dunque, il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera”, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato; quest’ultimo, a sua volta, ha il diritto – e la disponibilità delle connesse azioni giudiziali e stragiudiziali – di ottenere il provvedimento e di sollecitare la propria Amministrazione in caso d’inerzia.

Anche tale diritto, come quello alla “ricostruzione di carriera” secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, nonché dalla Corte dei Conti, così come riportato nella citata Circolare RGS n. 28/2021, appare rientrare tra i diritti soggettivi del personale della Scuola, non essere soggetto a prescrizione, ma essere distinto dai diritti a contenuto patrimoniale che si fondano sull’anzianità di servizio.

In questo senso, gli importi di maggiore retribuzione eventualmente derivanti dall’adozione del provvedimento di “riallineamento di carriera” devono intendersi prescritti quando riferiti a periodi anteriori i cinque anni precedenti la data della prima sollecitazione del personale interessato atta a interrompere la prescrizione, ma solo qualora, nel caso validamente rinnovata agli stessi fini, essa sia stata presentata dopo il compimento del quinto anno successivo all’avverarsi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988; viceversa, la prescrizione

quinquennale non è applicabile nel caso in cui detta prima sollecitazione, seguita da eventuali altri idonei atti interruttivi, e comunque l'adozione – anche ove d'ufficio – del provvedimento, abbiano avuto luogo prima del compimento del quinto anno successivo all'avverarsi delle condizioni ridette.

Codeste Ragionerie territoriali dello Stato vorranno quindi uniformarsi alle indicazioni di cui sopra, svolgendo il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti di "riallineamento di carriera" conseguenti al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, con specifica attenzione al fatto che il Dirigente scolastico dell'Istituzione emittente abbia debitamente svolto la ricognizione di eventuali fattori interruttivi dell'anzianità di servizio del personale interessato. Inoltre, in fase di pagamento e nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato dopo il compimento del quinto anno successivo al verificarsi di dette condizioni, vorranno applicare la prescrizione quinquennale secondo le indicazioni e le verifiche di cui sopra, indipendentemente dalla sua esplicitazione nel provvedimento, essendo per la Pubblica Amministrazione la prescrizione, oltre che non derogabile ai sensi dell'articolo 2936 del Codice Civile, non rinunciabile ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

Le Ragionerie territoriali dello Stato aventi sede presso capoluogo di Regione e di Provincia Autonoma vorranno anche rendere note le indicazioni della presente comunicazione ai contermini Uffici scolastici regionali e agli omologhi Uffici delle Province di Aosta, Trento e Bolzano.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. Piacentini